



V Codice Proc.: 4481

Sigla Progetto: PA22 RIF4481

Proponente: F.Ili Calandra S.r.l.

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comprensiva della procedura di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Livello II – Valutazione appropriata), secondo quanto disposto dal Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 e ss.mm.ii.

OGGETTO: “Progetto di un impianto di recupero inerti sito in Zona Industriale nel comune di Cinisi (PA)”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito portale regionale valutazioni ambientali.

PARERE C.T.S. n. 365/2026 del 30/04/2026

Proponente	F.Ili Calandra S.r.l.
Sede Legale	Via Questore Ninni Cassarà n. 8, 90047 Partinico (PA)
Sede operativa	
Capitale Sociale	€ 54.665,00
Legale Rappresentante	Salvatore Calandra
Progettisti	Ing. Mauro Verace, Ing. Mario Parlavecchio
Tipo di impianto	Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi
Località del progetto	c/da San Giovanni, Cinisi (PA)
Valore dell'opera	€ 1.875.430,00
Data presentazione al dipartimento	27/02/2026
Data procedibilità	10/03/2026
Stabilimento a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)	no
Data Richiesta Integrazione Documentale	
Sistema di gestione ambientale	no
Versamento oneri istruttori	10.766,37 € in data 20/02/2026



Conferenza di servizio	no
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Michele Ricco
Contenzioso	
Condivisione Gruppo Istruttorio	

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

VISTO il D.P.R. 13.06.2017 n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 237 del 29/06/2023 “*Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA)*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 318/Gab del 27/10/2025 “*Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n.36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA*”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di

quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l'art. 25 la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 73 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 412 del 18 maggio 2016 di approvazione della modulistica per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*";

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 13526 del 27/02/2026, con la quale il proponente, ditta F.Ili Calandra S.r.l., ha trasmesso istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "*Progetto di un impianto di recupero inerti sito in Zona Industriale nel comune di Cinisi (PA)*";

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 16078 del 10/03/2026, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha richiesto della documentazione integrativa al fine di perfezionare l'istanza sopraccitata;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 16213 del 10/03/2026, con la quale il proponente ha perfezionato l'istanza de qua, trasmettendo documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 16311 del 10/03/2026, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha:

- comunicato la procedibilità dell'istanza nonché, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento

nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4481), nonché la possibilità per chiunque fosse stato interessato di presentare entro trenta giorni osservazioni sul progetto al medesimo Servizio 1 del D.R.A., ai sensi del comma 4 del predetto articolo 19;

- informato il Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata anche nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Codice Procedura 4481), ciò con valenza di formale trasmissione della medesima documentazione ai sensi del decreto A.R.T.A. n. 22/2025 del 10/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;

LETTI i seguenti elaborati tecnici trasmessi dal proponente ed agli atti di questa Commissione:

- Shapefile;
- A.1 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
- A.2 RELAZIONE TECNICA
- A.3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
- VALUTAZIONE RUMORE PREVISIONALE
- STIMA DEL VALORE DELL'OPERA
- RELAZIONE POLVERI AERODISPERSE
- STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
- RELAZIONE GEOLOGICA
- RELAZIONE IDROGEOLOGICA
- TAV 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE – CARTA DEI VINCOLI
- TAV 2 PLANIMETRIA GENERALE
- TAV 3 PLANIMETRIA LAY-OUT DI IMPIANTO
- TAV 4 PIANTE DELLE COPERTURE
- TAV 5 SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE
- TAV 6 IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE
- TAV 7 PARTICOLARI EDIFICIO UFFICI
- TAV 8 PARTICOLARI TETTOIE
- TAV 9 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- TAV 10 PROFILI - SEZIONI

CONSIDERATO che non sono pervenute nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione afferente al procedimento in oggetto osservazioni del pubblico sul progetto *de quo*, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in merito alle caratteristiche, alla localizzazione ed alla tipologia dell'impatto potenziale dell'impianto in oggetto, il proponente nello Studio Preliminare Ambientale e nella documentazione progettuale depositata afferma quanto segue;

Premessa – Il proponente, ditta F.Ili Calandra S.r.l., intende realizzare un impianto di recupero inerti e con annesso fabbricato per uffici, da sorgere nel comune di Cinisi (PA) in un lotto di terreno sito in Contrada San Giovanni in Zona Industriale.

Localizzazione dell'intervento – L'area interessata dal progetto del centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, è ubicata a nord-est del Centro Abitato del Comune di Cinisi, da cui dista circa km 2. Si trova in prossimità dell'Autostrada A29, Palermo - Mazara del Vallo, a circa 1 Km dallo svincolo autostradale per Cinisi. È agevolmente accessibile da una strada vicinale che costeggia l'asse autostradale. Il terreno di proprietà della ditta, giusto atto di acquisto del 26.01.2024, repertorio n. 36135, raccolta n. 19141, è individuato in catasto nel foglio di mappa n. 4, particelle n. 70 (ha 01.96.75) e n. 756 (ha 00.50.00). L'estensione complessiva è di mq 24.675, ma l'area effettivamente interessata dal progetto è una porzione delle particelle n. 70 e n. 756, avente superficie complessiva di mq 15.216, comprensiva delle aree per viabilità e attrezzature pubbliche che andranno cedute al Comune.

Confina ad Est e ad Ovest con terreni di altrui proprietà, a Nord con la strada ferrata Palermo-Trapani e a Sud con l'area di pertinenza dell'autostrada A29. Rispetto al vicino aeroporto di Punta Raisi, il proponente al capitolo 5.11 dello SPA afferma che: *“L'area interessata dal progetto è situata a circa m. 340 dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi. L'art. 50 delle NTA del PRG di Cinisi stabilisce i vincoli derivanti dal Codice di Navigazione e dai Decreti attuativi relativi all'Aeroporto Falcone-Borsellino. Nessun tipo di vincolo insiste nell'area di interesse”*.

P.R.G. - Con riferimento al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cinisi in data 13.07.2023, il vigente PRG di Cinisi, approvato dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con Decreto n.1466/DRU del 21.12.2006,) attribuisce al terreno di proprietà della Ditta le seguenti destinazioni urbanistiche:

- zona D1: aree per attività produttive, artigianali, industriali e terziarie-commerciali;
- viabilità di progetto;
- aree a verde per arredo urbano e stradale.



L'area interessata dall'intervento progettuale ricade interamente in ZTO D1. Di quest'area, la porzione sud ricade entro la fascia di rispetto autostradale nella quale non è consentita la realizzazione di manufatti edilizi ma soltanto l'utilizzo come aree a verde, viabilità e parcheggi.

Piano Paesaggistico Regionale – In merito alla coerenza del progetto proposto con il Piano Paesaggistico Regionale, il proponente nello SPA afferma che: *“L'area oggetto di studio appartiene all'Ambito Territoriale n.4 “Rilievi e pianure costiere del palermitano”. Per quanto riguarda il Comune di Cinisi il PTPR evidenzia il Monte Pecoraro come “complesso di emergenze calcaree con aspetti di prateria secondaria, di macchia di sclerofille sempreverdi; presenza di avifauna di notevole rilievo: rari falconiformi, gracchi corallini, coturnici, colombi selvatici, etc.”. Il Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale di Palermo non risulta essere stato adottato. Dalla Consultazione del SITR emerge che l'area di interesse non ricade all'interno delle aree individuate classificate come “beni paesaggistici” ai sensi del D.lgs. n 42/2004. Il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto non ricade all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico o interessate dalla presenza di beni archeologici e pertanto il progetto proposto non determina alcuna interferenza con gli obiettivi del Piano”.*

Aree boscate - L'area occupata dall'impianto è ad una distanza di oltre m. 500 dalle aree boscate presenti nel Monte Pecoraro. Dalle verifiche effettuate risulta che l'area di impianto trova a oltre 500 m da aree boscate per come definite dalla L.R. 16/96 e ss.mm.ii. In considerazione che, a norma di detta L.R. 16/1996, è vietata l'edificazione nelle fasce di rispetto di m. 200 dalle aree boscate, il progetto proposto risulta pienamente compatibile con le previsioni normative in materia forestale e di tutela della vegetazione.

Rete Natura 2000 – Relativamente alla Rete Natura 2000, il proponente afferma nello SPA che il sito di progetto ricade a circa m. 724 dalla ZSC ITA020021, “Montagna Longa, Pizzo Montanello”, e dalla ZPS ITA 020049, “Monte Pecoraro e Pizzo Cirina”. Tra l'area di impianto e il Sito, è frapposta l'autostrada A19, Palermo-Mazara del Vallo. oltre che insediamenti residenziali e produttivi, con relative urbanizzazioni. Il proponente ha comunque attivato la procedura di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il progetto in esame.

PRGRS 2017 – Rispetto alla coerenza del progetto in oggetto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, Aggiornamento del 2017, il proponente nello SPA afferma in particolare quanto segue: *“L'impianto oggetto del presente Studio ricade nella Zona Territoriale Omogenea “D1-Aree per attività produttive artigianali, industriali e terziarie-commerciali”, individuata dal vigente PRG di Cinisi approvato dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con D. Dir. n. 1466/2006. Il PRGRS, al Paragrafo 4 punto 9 del Capitolo IX, dispone che “dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti*



Natura 2000". Rispetto ai principi declinati dal PRGRS risulta che il progetto proposto risulta pienamente compatibile con le indicazioni del piano in quanto: Non ricade in

- *aree di protezione della falda superficiale*
- *aree inserite nel programma di tutela delle risorse idriche*
- *aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo*
- *zone vulnerabili (vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata)*
- *aree soggette a rischio idraulico,*
- *aree potenzialmente soggette ad inondazione per piena*
- *aree caratterizzate dall'instabilità del suolo*
- *aree soggette a rischio idrogeologico*
- *aree naturali protette e Parchi naturali*
- *aree in Rete Natura 2000*
- *in aree contenenti Beni culturali, Beni paesaggistici individuali, Beni paesaggistici d'insieme, Beni paesaggistici tutelati per legge*
- *aree in vincolo idrogeologico*
- *in aree da bonificare*
- *in suolo interessato da barriera geologica naturale (argille) Dlgs 36/03*

Il sito prescelto è:

- *prossimo alla rete per la fornitura di energia elettrica*
- *in ZTO D1 – Industriale, artigianale;*
- *servito da viabilità.*
- *a notevole distanza da altri impianti analoghi".*

P.A.I. Sicilia – In merito alla coerenza del progetto con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sicilia, il proponente nello SPA afferma quanto segue: *"Dalla consultazione della cartografia di Piano si evince che le aree interessate dalle opere in progetto ricadono a notevole distanza da aree identificate a pericolosità o rischio idraulico o pericolosità e rischio geomorfologico. Il progetto proposto risulta pienamente compatibile con gli obiettivi del P.A.I."*

Capacità di trattamento dell'impianto – Il progetto proposto prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (speciali) di cui all'Allegato C alla parte quarta del 152/2006 e ss.mm.ii.:

- R5: Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 da effettuare sui rifiuti trattati.

Nella Relazione Tecnica Generale il proponente al capitolo 3.3 “*Caratteristiche del rifiuto in ingresso*” afferma in merito alla potenzialità dell’impianto di trattamento di rifiuti inerti in progetto che sono previste in ingresso 500 tonn/giorno (150.000 tonn/anno).

Descrizione dell’intervento in progetto – L’area nella quale verrà realizzato l’impianto di recupero inerti si presenta pressoché pianeggiante con una lieve pendenza verso nord. In primo luogo si provvederà all’estirpazione della residuale vegetazione. Si procederà poi alla realizzazione della recinzione dell’area di pertinenza dell’impianto che verrà realizzata con un muretto in c.l.s., di spessore cm 30, h cm 100, con soprastante ringhiera metallica di altezza pari a cm 200. L’area sarà accessibile da n. 2 cancelli, posti rispettivamente.

L’area in cui sono previste le operazioni lavorative avrà una superficie di circa mq 3.700 e sarà pavimentata con un massetto in c.a. dello spessore complessivo di cm 40 rifinito con quarzite. Dal punto di vista edilizio saranno realizzate le seguenti opere:

- a) palazzina per uffici, con dimensioni planimetriche di m. 10,00 x 15,00, h m. 6,00;
- b) n. 2 tettoia di una per la copertura del frantoio, l’altra per ricovero mezzi ed attrezzature;
- c) setti murari in c.a. di altezza pari a m. 2.50 e spessore cm 30, per delimitare le aree di messa in riserva (R13) dei rifiuti prima delle operazioni di recupero o allo stoccaggio dell’“aggregato recuperato” dopo le operazioni di trattamento;
- d) impianto di trattamento acque meteoriche con disoleatore-dissabbiatore;
- e) impianto di nebulizzazione per l’abbattimento delle emissioni pulverulente;
- f) realizzazione del parcheggio di mq 330 + 320 = mq 650.

Il Lay-Out funzionale previsto in progetto è stato organizzato in relazione alle sopra richiamate disposizioni del Decreto MASE n. 127/2024.

Le aree di trattamento dei rifiuti saranno così distinte:

- Area 1 per il deposito rifiuti non ammessi (mq 60); Area 2 di conferimento dei rifiuti inerti di mq 436 suddivisa. mediante setti in c.a. di spessore cm 30 e h cm 250, in n. 6 settori;
- Area 3 di stoccaggio dei rifiuti inerti da trattare: il materiale sarà poi spostato nell’area di mq 50, dove, mediante un frantoio mobile, verrà sottoposto a macinazione e vagliatura;
- Area 4 di complessivi mq 184, suddivisa. mediante setti in c.a. di spessore cm 30 e h cm 250, in n. 5 settori, nei quali verrà depositato l’aggregato recuperato;
- Area 5 di mq 58, nella quale verranno posizionati n. 2 cassoni scarrabili, per il deposito temporaneo della frazione indesiderata, metalli o plastiche, che possono essere rinvenuti a valle del processo di trito-vagliatura.

Capacità di trattamento e Rifiuti in ingresso all’impianto - Secondo quanto dichiarato dal proponente nello SPA, i rifiuti in ingresso all’impianto in progetto da sottoporre alle operazioni di recupero R5 e R13 di cui all’Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per una potenzialità



massima pari a 500 tonn/giorno per l'operazione R5 e 150 tonn/giorno per l'operazione R13, per un totale di 150.000 tonn/anno (operazione R5), sono quelli indicati nella tabella seguente.

Codice EER	Descrizione del rifiuto
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
17	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche



Codice EER	Descrizione del rifiuto
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05	terra, rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

Ambiente idrico - Il progetto prevede due distinte linee per il trattamento, rispettivamente, delle acque reflue e delle acque meteoriche. Allo stato la ZTO D1 del Comune di Cinisi non è dotata di rete fognaria. Pertanto, nelle more della realizzazione di detta rete fognaria, si prevede che per entrambe le linee di smaltimento, il recapito finale è costituito da n. 2 pozzi assorbenti previsti all'interno dell'area di intervento. Le acque reflue saranno prodotte esclusivamente dai servizi igienici presenti nel corpo uffici. Le acque saranno convogliate mediante una tubazione in PVC DN 150, interrata a profondità di circa cm 80, verso una vasca tipo Imhoff, dove i liquami subiranno il processo di sedimentazione. Successivamente, le acque prive di sedimenti, saranno convogliate, sempre mediante una tubazione interrata in PVC DN 150, verso il pozzo assorbente previsto per lo smaltimento



nel sottosuolo, previo passaggio da un pozzetto di ispezione per la verifica della caratteristica del refluo da parte delle autorità competenti.

L'impianto sarà dotato anche di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da un sedimentatore e da un disoleatore. Le acque di seconda pioggia saranno deviate verso il corpo ricettore.

Atmosfera – L'impianto in esame sarà dotato di un nebulizzatore d'acqua per l'abbattimento delle polveri prodotte dal ciclo di lavorazione in progetto. In particolare, detto sistema è costituito da una vasca di accumulo di capacità di circa 14.000 litri e da una coppia di pompe sommerse che alimenta un "anello" di distribuzione in polietilene che immette l'acqua in diversi irrigatori posizionati in ciascuno dei settori e tali da raggiungere le aree di conferimento e di lavorazione. Il trito-vagliatore sarà dotato di ugelli irrigatori, pertanto, durante le fasi di utilizzazione saranno collegati con l'impianto di alimentazione attraverso tubazione in polietilene. In tal modo verrà garantita la bagnatura costante dei cumuli dei rifiuti e del materiale trattato. La bagnatura dei cumuli sarà sempre attiva nei giorni di esercizio durante il periodo estivo, mentre nel periodo invernale sarà discontinua, in funzione della umidità acquisita dal materiale nei periodi piovosi. Inoltre, lungo il perimetro esterno dell'area di messa in riserva saranno messi a dimora filari di alberi che avranno la funzione di barriera antipolvere, soprattutto in coincidenza delle giornate ventose, oltre che di schermatura paesaggistica.

Nell'elaborato progettuale *“Relazione Tecnica – Monitoraggio particolare aerodisperso Ante Operam”*, il proponente, a seguito di attività di monitoraggio *ante operam* del particolato aerodisperso nell'area di progetto, ha concluso come segue: *“il livello di PM10, punto P1, rilevato risulta molto basso, sia per la localizzazione geografica del sito con bassa attività industriali presenti, sia per il fatto che nell'area dove è stata chiesta autorizzazione non sono presenti né impianti né mezzi in esercizio per la frantumazione delle rocce. Resta inteso che in caso di ottenimento di autorizzazione nel PMA dovrà essere previsto un monitoraggio ambientale di polveri PM10 sia nella fase in corso operam e post operam”*.

Cumulo con altri progetti – In merito al cumulo di impatti dato dalla presenza di altri progetti il proponente al capitolo 6.1.2 dello SPA afferma quanto segue: *“Allo stato attuale l'unico impianto esistente nella Zona industriale di Cinisi è quello della Ditta ECOSAN srl che ha proposto un progetto di modifica in atto all'esame della CTS. Detto impianto non si occupa del trattamento di rifiuti inerti ma consiste in una piattaforma per la selezione di rifiuti non pericolosi, prevalentemente da imballaggio, per il deposito dei medesimi, e per il deposito di rifiuti sanitari. Nei comuni limitrofi si riscontra la presenza di alcuni impianti di trattamento rifiuti, non inerti, presenti nella Zona Industriale di Carini, situata ad una distanza di circa 8 km dall'impianto in progetto. È, pertanto, da escludere l'eventualità che possano insorgere effetti cumulativi”*.



Terre e rocce da scavo – In merito alla produzione di terre e rocce da scavo dal cantiere per la realizzazione dell'impianto *de quo*, il proponente al capitolo 6.1.3 afferma quanto segue: *“L'esecuzione del progetto non comporta l'utilizzo di risorse naturali se non limitatamente alle opere di scavo e movimento terra per la creazione del piano di posa delle fondazioni dei manufatti edilizi e della realizzazione del piazzale in c.a. Dette lavorazioni rientrano nella casistica dell'art 185 comma 1 del TUA ovvero “c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato ...”.* Gli scavi che verranno effettuati per la realizzazione delle opere di fondazione e per il livellamento del piazzale, interesseranno lo strato superficiale del suolo che è costituito, prevalentemente da terreno vegetale. Nella considerazione che il progetto prevede la sistemazione di aree a verde ove saranno piantumate essenze arboree, il terreno vegetale asportato sarà opportunamente stoccato in un'area di cantiere per il successivo reimpiego per la sistemazione delle aree a verde”.

Rifiuti prodotti – Il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in progetto produrrà una frazione indesiderata dalla vagliatura e frantumazione dei rifiuti, costituita da metalli, plastiche, vetro, carta e cartone, ecc. A tal riguardo il progetto prevede un'area adibita al deposito temporaneo di detti rifiuti, che, successivamente, saranno conferite a ditte autorizzate per il recupero o lo smaltimento.

Rumore – Per quanto riguarda le emissioni acustiche dell'impianto in progetto, il proponente nello SPA afferma quanto segue: *“Nella considerazione che il Comune di Cinisi non è dotato di pianificazione acustica è stata predisposta la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal dott. Massimo Sorrenti, iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica ambientale (EN-TECA), dalla quale risulta “che l'attività di cui all'oggetto del presente studio, ovvero il progetto di attività di un impianto recupero inerti non pericolosi a dalla relativa frantumazione sito in Contrada San Giovanni s.n.c. (Zona Industriale) - 90045 Cinisi (PA), sia da ritenersi acusticamente compatibile con la normativa vigente”.* Nel dettaglio, nell'elaborato Valutazione Previsionale di impatto acustico sono stati individuati due ricettori:

- R1 – Ricettore Residenziale. Distanza circa 200 m dall'area di utilizzo macchinari destinati alla frantumazione di inerti e loro movimentazione;
- R2 – Ricettore Residenziale. Distanza circa 150 m dall'area di utilizzo macchinari destinati alla frantumazione di inerti e loro movimentazione.

I dati evidenziano livelli sonori modesti, si evince comunque il pieno rispetto dei limiti di legge diurni presi in considerazione (classe III), pari a 70 dBA per tutti i ricettori R1, R2.

Le sorgenti in fase di esercizio dell'impianto di recupero inerti saranno: Carrello elevatore, Pala meccanica KOMATSU, Carico Camion, Vaglio mobile e Frantumatore mobile KOMATSU BR 380JG-

3. Il disturbo generato dalle attività in oggetto risulta fortemente condizionato dalla distanza relativa tra le fonti di rumore ed i ricettori. Il livello massimo di immissione stimato ad 1 metro dalla facciata dell'edificio più esposta e ad un'altezza dal suolo di 4 metri, è risultato pari a 47,0 dBA e si è registrato in corrispondenza del ricettore R2. Sottraendo a tali livelli ambientali i 5.0 dBA suddetti, si ottiene un livello sonoro stimato interno all'edificio a finestre aperte pari a 42,0 dBA, tale da consentire la non applicabilità del criterio differenziale. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si può concludere affermando che le attività di un impianto recupero inerti sono tali da garantire il rispetto del criterio differenziale in base a quanto previsto dall'art.4, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97.

Suolo e sottosuolo – In merito alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di progetto, il Geologo nella Relazione Geologica depositata nel portale regionale valutazioni ambientali conclude affermando quanto segue:

- il sito esaminato offre delle ottime condizioni di stabilità in quanto caratterizzato da una morfologia sub-pianeggiante e dall'assenza di fenomeni di dissesto sia in atto che quiescenti, che agiscono in aree sufficientemente lontane dal sito di cui in oggetto, e ricadono al di fuori da aree a rischio presenti nel relativo stralcio del P.A I.;
- i terreni che interessano il sito sono costituiti da una formazione calcarea, dalle buone qualità meccaniche;
- è da escludersi l'interazione tra un eventuale piano di fondazione e la falda freatica poiché, dai dati acquisiti, la profondità della superficie piezometrica è superiore alla massima profondità ipotizzabile per un piano di posa fondale; altresì non sono stati rinvenuti pozzi o sorgenti;
- la profondità della falda si attesta oltre i -15 m;
- il sito in esame ricade in zona sismica di 2° categoria con grado di sismicità $S = 9$
- nell'area interessata non sono state rilevate pericolosità geologiche e/o sismiche di alcun tipo.
- non si intravedono alla luce del presente studio, ulteriori problematiche di ordine geomorfologico o geologico tali da compromettere la stabilità di eventuali opere.

V.INC.A. – Nello Studio di Incidenza Ambientale depositato il proponente rileva in particolare quanto segue:

- 1) l'area su cui verrà realizzato il progetto è al di fuori dei Siti Natura 2000 ma ricade in un'area buffer di circa 730 metri dalla ZSC ITA 020021 "Montagna Longa, Pizzo Montanello" e dalla ZPS ITA 020049 "Monte Pecoraro e Pizzo Cirina";
- 2) l'area su cui insiste il progetto non è interessata dagli elementi costituenti la Rete ecologica, tuttavia, dista circa 700 metri da un'area individuata come "nodo" della Rete;
- 3) nell'area interessata, non sono presenti habitat di importanza comunitaria, né flora di importanza prioritaria;



- 4) l'area interessata dal progetto dista 800 metri circa dall'habitat più vicino (9340 - *Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia*) cartografato dal Piano di Gestione (PdG) “*Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto*”;
- 5) lungo il perimetro esterno dell'area di messa in riserva saranno messi a dimora filari di alberi che avranno la funzione di barriera antipolvere, soprattutto in coincidenza delle giornate ventose, oltre che di schermatura paesaggistica;
- 6) la Scheda Natura 2000, relativa alla ZSC ITA 020021 riporta i seguenti dati relativi alle componenti ambientali e biologiche. In particolare, nel sito Natura 2000 vengono individuati n. 2 habitat di interesse prioritario. Gli habitat sono riconfermati nel formulario aggiornato a gennaio 2026:
 - 3170* - Stagni temporanei mediterranei;
 - 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;
 - 6220* – Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypoietea*;
 - 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
 - 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
 - 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
 - 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
 - 9330 - Foreste di *Quercus suber*;
 - 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;
- 7) l'area oggetto di intervento come riportato nel Piano di Gestione e nella Carta habitat secondo Natura 2000 **non ricade** in nessun habitat;
- 8) la Carta degli habitat secondo Corine biotopes rileva sull'area oggetto di intervento, la presenza dell'habitat 83.111 Oliveti tradizionali, ma in realtà, come si evince dalle fotografie allegate, sull'area non insistono alberi di ulivo;
- 9) il paesaggio vegetale prossimo all'area oggetto di intervento dal lato ovest è caratterizzato dalla presenza dell'habitat 3211 “*praterie aride calcaree*” così come riportato dalla *Carta uso del suolo 1:10.000 Corine Land Cover*;
- 10) si rileva un interessamento dominante di aree antropizzate riferibili soprattutto al tessuto agricolo, con un coinvolgimento del tutto trascurabile di elementi naturali di estensione significativa. All'interno delle aree seminaturali ed agricole, la componente vegetazionale appare oggi banalizzata e costituita da strutture erbacee tipiche di ambienti sinantropici;
- 11) il progetto, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio, non prevede alcuna alterazione delle comunità vegetali presenti nell'area considerato che è già antropizzata;



- 12) i potenziali disturbi prodotti dalle macchine operatrici in sede di cantiere, quali produzione di polveri e rumori, vanno considerati, specie per la fauna migratoria, occasionali, anche valutando la natura temporanea dei lavori e, pertanto, minimamente incidenti;
- 13) riguardo al potenziale disturbo sonoro, vanno avanzate alcune considerazioni anche in relazione all'eventualità di una concomitanza dei lavori con i periodi migratori. L'eventuale rumore prodotto dalle macchine operatrici potrà verosimilmente essere coperto dal rumore di fondo prodotto dal vento e dal mare, fenomeno che può superare il disturbo temporaneo. Da sottolineare che, l'ubicazione delle opere coincide con ambiti già da molto tempo alterati dall'azione dell'uomo e occupati da habitat di scarsa recettività ornitica, per cui anche ogni influenza in questo senso va esclusa;
- 14) l'approvvigionamento idrico avverrà tramite allacciamento alla rete idrica comunale;
- 15) durante la fase di cantiere si cercherà di impattare il meno possibile sulla componente "Vegetazione e flora". Inoltre, al termine dei lavori si avrà cura di ripristinare lo stato dei luoghi e facilitare il recupero vegetazionale con la reintroduzione di essenze locali, nel caso in cui siano state, impropriamente, eliminate;
- 16) in fase di esercizio, l'area a verde prevista lungo il perimetro dell'impianto, offrirà significativi vantaggi tanto dal punto di vista delle polveri, poiché la copertura vegetale limita, almeno in parte, la loro dispersione all'esterno del perimetro dell'impianto, quanto dal punto di vista del rumore.

CONSIDERATO che con nota prot. D.R.A. n. 13526 del 27/02/2026, il proponente, ditta F.Ili Calandra S.r.l., ha trasmesso istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di un impianto di recupero inerti sito in Zona Industriale nel comune di Cinisi (PA)*”;

CONSIDERATO che con nota prot. D.R.A. n. 16311 del 10/03/2026, il Servizio 1 del D.R.A. ha:

- comunicato la procedibilità dell’istanza nonché, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4481), nonché la possibilità per chiunque fosse stato interessato di presentare entro trenta giorni osservazioni sul progetto al medesimo Servizio 1 del D.R.A., ai sensi del comma 4 del predetto articolo 19;
- informato il Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata anche nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Codice Procedura 4481), ciò con valenza di formale trasmissione della medesima documentazione ai sensi del decreto A.R.T.A. n. 22/2025 del 10/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;

CONSIDERATO che l’area interessata dal progetto del centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in argomento è ubicata a nord-est del Centro Abitato del Comune di Cinisi, da cui dista circa km 2;

CONSIDERATO per quanto riguarda la viabilità di accesso che il sito di progetto si trova in prossimità dell’Autostrada A29, Palermo - Mazara del Vallo, a circa 1 Km dallo svincolo autostradale per Cinisi, e risulta accessibile da una strada vicinale che costeggia l’asse autostradale;

CONSIDERATO che l’estensione complessiva è di mq 24.675, ma l’area effettivamente interessata dal progetto è una porzione delle particelle n. 70 e n. 756, avente superficie complessiva di mq 15.216, comprensiva delle aree per viabilità e attrezzature pubbliche che andranno cedute al Comune;

CONSIDERATO che il lotto di progetto confina ad est e ad ovest con terreni di altrui proprietà, a nord con la strada ferrata Palermo-Trapani e a sud con l’area di pertinenza dell’autostrada A29, e che con riferimento al vicino aeroporto di Punta Raisi (PA), il proponente al capitolo 5.11 dello SPA afferma che: “*L’area interessata dal progetto è situata a circa m. 340 dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi. L’art. 50 delle NTA del PRG di Cinisi stabilisce i vincoli derivanti dal Codice*

di Navigazione e dai Decreti attuativi relativi all'Aeroporto Falcone-Borsellino. Nessun tipo di vincolo insiste nell'area di interesse";

CONSIDERATO per quanto concerne la destinazione urbanistica del lotto di progetto che il PRG di Cinisi attribuisce a tale area le seguenti destinazioni:

- zona D1: aree per attività produttive, artigianali, industriali e terziarie-commerciali;
- viabilità di progetto;
- aree a verde per arredo urbano e stradale;

e che l'area di intervento ricade interamente in zona D1, con la porzione sud interessata dalla fascia di rispetto autostradale;

CONSIDERATO per quanto concerne la viabilità di accesso che la stessa è costituita da una strada vicinale che costeggia l'asse autostradale A29 "Palermo - Mazara del Vallo", distante circa 1 km;

CONSIDERATO che con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale, il proponente nello SPA afferma che il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto non ricade all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico o interessate dalla presenza di beni archeologici e pertanto il progetto proposto non determina alcuna interferenza con gli obiettivi del Piano;

CONSIDERATO per quanto concerne le interazioni del progetto con la Rete Natura 2000 che il sito di progetto ricade a circa 724 m dalla ZSC ITA020021, "Montagna Longa, Pizzo Montanello" e dalla ZPS ITA 020049, "Monte Pecoraro e Pizzo Cirina", e che tra l'area di interesse progettuale e i suddetti siti Natura 2000 è frapposta l'autostrada A19, Palermo-Mazara del Vallo. oltre che insediamenti residenziali e produttivi, con relative urbanizzazioni;

CONSIDERATO che nell'Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia (PRGRS 2017) al capitolo IX "La Localizzazione Impiantistica – Linee Guida" si afferma in particolare quanto segue: "(...) *l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non – pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs. 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:*

- a) *assicurare l'armonizzazione con la pianificazione per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 4, del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.);*
- b) *favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente;*



- c) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole);
- d) *definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione:*
- **VINCOLANTE (V):** *costituisce un vincolo di localizzazione;*
 - **ESCLUDENTE (E):** *esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;*
 - **PENALIZZANTE (PE):** *contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato;*
 - **PREFERENZIALE (PR):** *l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;*
- e) *localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale;*
- f) *localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1 e 3, del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.).*

Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante



dell’Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 18 relativamente allo componente interessata dal vincolo. Nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell’Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente interessata dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l’opportunità di procedere all’attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti.

Si precisa che anche l’applicazione delle BAT (Best Available Techniques) di settore per impianti non in regime di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) può essere ritenuta una misura idonea di mitigazione.

Data l’evoluzione della normativa specifica devono ritenersi prevalenti, ove in contrasto, le disposizioni derivanti dalle modifiche dei piani e norme di rango superiore e prevalente comunque applicabili agli impianti in questione. Infine, con riferimento agli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, la destinazione urbanistica “zona E” non rappresenta un livello di prescrizione “escludente” bensì “penalizzante” (...). Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di 3 Km. Tra l’area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani. (...) Diversamente dai precedenti tra le tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici) sono collocabili all’interno di insediamenti produttivi nell’ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo più riconducibili all’insediamento nell’ambito del quale si trovano inserite; dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze”;



CONSIDERATO per quanto concerne la coerenza del progetto con i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di gestione di rifiuti speciali di cui al Capitolo IX del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, Aggiornamento del 2017, che il sito di progetto:

- ricade nel criterio escludente “Distanza dal centro abitato”;
- ricade nel criterio penalizzante “Distanza da case sparse”;
- ricade nel criterio preferenziale “Destinazione urbanistica: ambiti industriali e servizi tecnologici”;
- ricade nel criterio preferenziale “Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti”;
- ricade nel criterio preferenziale “Preesistenza di una buona viabilità d’accesso e della possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria”;
- ricade nel criterio preferenziale “Vicinanza a reti per la fornitura di energia elettrica”;

CONSIDERATO che al paragrafo 3 “*Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati*” del capitolo IX “*La localizzazione impiantistica – Linee Guida*” del predetto PRGRS del 2017 si afferma che: “*Per quanto riguarda gli impianti di trattamento degli inerti la localizzazione ideale è da ritenersi preferenziale all’interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse; la distanza dai centri abitati è sicuramente un fattore da considerare; le soluzioni progettuali adottate (es collocazione dell’impianto a quota depressa rispetto al piano campagna) così come le misure mitigative adottate (ad esempio piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori), consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze*”;

VALUTATO per quanto riguarda la coerenza del progetto proposto con i criteri di cui al capitolo IX “*La localizzazione impiantistica – Linee Guida*” del predetto PRGRS del 2017, che se da un lato l’area di progetto ricade nel criterio escludente per la distanza dal centro abitato di Cinisi inferiore ai 3 km e nel criterio penalizzante per la sua vicinanza con case sparse di civile abitazione, dall’altro lato la stessa area ricade nei criteri preferenziali dati dalla vicinanza ad opere di urbanizzazione primaria, a reti di fornitura di energia elettrica, dalla presenza di una buona viabilità di accesso, e **RI-TENUTO** che al fine di poter esprimere una compatibilità con il PRGRS 2017 occorre prevedere delle misure di mitigazione degli impatti attesi sulle componenti rumore, atmosfera (polveri) e popolazione e territorio mediante opere quali quali barriere fonoassorbenti, ampia barriera arborea totalmente schermante lungo il confine settentrionale del lotto di progetto, posto a breve distanza da fabbricati destinati a civile abitazione, nonché la rielaborazione del lay-out di impianto che garantisca la maggior distanza con le predette abitazioni con posizionamento dei macchinari (vagliatore e frantoio) nella parte meridionale dell’area, senza interferire con la fascia di rispetto autostradale;

CONSIDERATO per quanto concerne la coerenza del progetto con il P.A.I. Sicilia che il proponente nello SPA afferma quanto segue: *“Dalla consultazione della cartografia di Piano si evince che le aree interessate dalle opere in progetto ricadono a notevole distanza da aree identificate a pericolosità o rischio idraulico o pericolosità e rischio geomorfologico. Il progetto proposto risulta pienamente compatibile con gli obiettivi del P.A.I.”*;

CONSIDERATO che il progetto proposto prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (speciali) di cui all’Allegato C alla parte quarta del 152/2006 e ss.mm.ii.:

- R5: Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 da effettuare sui rifiuti trattati;

CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica Generale il proponente al capitolo 3.3 *“Caratteristiche del rifiuto in ingresso”* afferma in merito alla potenzialità dell’impianto di trattamento di rifiuti inerti in progetto che sono previste in ingresso **500 tonn/giorno** (150.000 tonn/anno);

CONSIDERATO che l’area in cui sono previste le operazioni lavorative avrà una superficie di circa 3.700 m² e sarà pavimentata con un massetto in c.a. dello spessore complessivo di cm 40 rifinito con quarzite;

CONSIDERATO che le opere in progetto sono:

- a) palazzina per uffici, con dimensioni planimetriche di m. 10,00 x 15,00, h m. 6,00;
- b) n. 2 tettoia di una per la copertura del frantoio, l’altra per ricovero mezzi ed attrezzature;
- c) setti murari in c.a. di altezza pari a m. 2.50 e spessore cm 30, per delimitare le aree di messa in riserva (R13) dei rifiuti prima delle operazioni di recupero o allo stoccaggio dell’aggregato recuperato dopo le operazioni di trattamento;
- d) impianto di trattamento acque meteoriche con disoleatore-dissabbiatore;
- e) impianto di nebulizzazione per l’abbattimento delle emissioni pulverulente;
- f) realizzazione del parcheggio di mq 330 + 320 = mq 650;

VISTO il Decreto M.A.S.E. n. 127 del 28 giugno 2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, il quale all’art. 3 dispone che: *“Ai fini dell’articolo 1, comma 1, e ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati*



come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1”;

CONSIDERATO per

CONSIDERATO per quanto concerne gli impatti attesi sulla componente **ambiente idrico** che:

- l'approvvigionamento idrico avverrà tramite allacciamento alla rete idrica comunale;
- il progetto prevede due distinte linee per il trattamento, rispettivamente, delle acque reflue e delle acque meteoriche;
- la ZTO D1 del Comune di Cinisi non è dotata di rete fognaria e, pertanto, nelle more della realizzazione di detta rete fognaria, si prevede che per entrambe le linee di smaltimento, il recapito finale è costituito da n. 2 pozzi assorbenti previsti all'interno dell'area di intervento;
- l'impianto sarà dotato anche di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da un sedimentatore e da un disoleatore. Le acque di seconda pioggia saranno deviate verso il corpo ricettore;

CONSIDERATO che l'art. 103 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al comma 1 dispone che: *“È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto”;

e al comma 2 del medesimo articolo che: *“Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1.*



In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata”;

VALUTATO che, nelle more della realizzazione della rete fognaria comunale, lo scarico previsto in progetto ricade nelle eccezioni al divieto di scarico sul suolo di cui all'art. 103 comma 1 lett. c) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che pertanto è possibile scaricare sul suolo le acque reflue industriali provenienti dal trattamento delle acque di prima pioggia, garantendo il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del suddetto decreto legislativo;

CONSIDERATO per quanto concerne gli impatti attesi sulla componente **atmosfera** che:

- l'impianto in esame sarà dotato di un nebulizzatore d'acqua per l'abbattimento delle polveri prodotte dal ciclo di lavorazione in progetto;
- la bagnatura dei cumuli sarà sempre attiva nei giorni di esercizio durante il periodo estivo, mentre nel periodo invernale sarà discontinua;
- lungo il perimetro esterno dell'area di messa in riserva saranno messi a dimora filari di alberi che avranno la funzione di barriera antipolvere, soprattutto in coincidenza delle giornate ventose, oltre che di schermatura paesaggistica;
- nell'elaborato progettuale “*Relazione Tecnica – Monitoraggio particolato aerodisperso Ante Operam*”, il proponente, a seguito di attività di monitoraggio *ante operam* del particolato aerodisperso nell'area di progetto, ha concluso come segue: “*il livello di PM10, punto P1, rilevato risulta molto basso, sia per la localizzazione geografica del sito con bassa attività industriali presenti, sia per il fatto che nell'area dove è stata chiesta autorizzazione non sono presenti né impianti né mezzi in esercizio per la frantumazione delle rocce. Resta inteso che in caso di ottenimento di autorizzazione nel PMA dovrà essere previsto un monitoraggio ambientale di polveri PM₁₀ sia nella fase in corso operam e post operam*”;

CONSIDERATO in merito al **cumulo di impatti** dato dalla presenza di altri progetti che il proponente al capitolo 6.1.2 dello SPA afferma quanto segue: “*Allo stato attuale l'unico impianto esistente nella Zona industriale di Cinisi è quello della Ditta ECOSAN srl che ha proposto un progetto di modifica in atto all'esame della CTS. Detto impianto non si occupa del trattamento di rifiuti inerti ma consiste in una piattaforma per la selezione di rifiuti non pericolosi, prevalentemente da imballaggio, per il deposito dei medesimi, e per il deposito di rifiuti sanitari. Nei comuni limitrofi si riscontra la presenza di alcuni impianti di trattamento rifiuti, non inerti, presenti nella Zona Industriale di Carini, situata ad una distanza di circa 8 km dall'impianto in progetto. È, pertanto, da escludere l'eventualità che possano insorgere effetti cumulativi*”;



CONSIDERATO in merito alla produzione di **terre e rocce da scavo** dal cantiere per la realizzazione dell'impianto *de quo*, il proponente al capitolo 6.1.3 afferma quanto segue: *“L'esecuzione del progetto non comporta l'utilizzo di risorse naturali se non limitatamente alle opere di scavo e movimento terra per la creazione del piano di posa delle fondazioni dei manufatti edilizi e della realizzazione del piazzale in c.a. Dette lavorazioni rientrano nella casistica dell'art 185 comma 1 del TUA ovvero “c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato ...”.* Gli scavi che verranno effettuati per la realizzazione delle opere di fondazione e per il livellamento del piazzale, interesseranno lo strato superficiale del suolo che è costituito, prevalentemente da terreno vegetale. Nella considerazione che il progetto prevede la sistemazione di aree a verde ove saranno piantumate essenze arboree, il terreno vegetale asportato sarà opportunamente stoccato in un'area di cantiere per il successivo reimpiego per la sistemazione delle aree a verde”;

VALUTATO che il proponente ai fini del riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo dovrà trasmettere prima dell'avvio dei lavori il *“Piano di utilizzo”*, secondo quanto disposto all'art. 9 del D.P.R. 120/2017;

CONSIDERATO per quanto attiene agli impatti attesi sulla componente rumore che nell'elaborato *“Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”* sono stati individuati due ricettori:

- R1 – Ricettore Residenziale. Distante circa 200 m dall'area di utilizzo macchinari destinati alla frantumazione di inerti e loro movimentazione;
- R2 – Ricettore Residenziale. Distante circa 150 m dall'area di utilizzo macchinari destinati alla frantumazione di inerti e loro movimentazione;

e che il livello sonoro stimato interno all'edificio a finestre aperte è pari a 42,0 dBA, concludendo che le attività di un impianto recupero inerti sono tali da garantire il rispetto del criterio differenziale in base a quanto previsto dall'art.4, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97;

VALUTATO che al fine di ridurre gli impatti sulle civili abitazioni presenti a circa 100 m dal limite settentrionale del lotto di progetto il proponente in sede di progettazione esecutiva dovrà prevedere il posizionamento delle maggiori sorgenti di emissioni acustiche nella parte meridionale ed installare pannelli fonoassorbenti nonché irrobustire la prevista barriera arborea portando detta fascia ad un'ampiezza minima di 10 metri sia lungo il confine meridionale sia lungo quello settentrionale;

CONSIDERATO per quanto attiene agli impatti attesi sulla componente **suolo e sottosuolo** che il Geologo nella Relazione Geologica depositata nel portale regionale valutazioni ambientali conclude affermando quanto segue:

- il sito esaminato offre delle ottime condizioni di stabilità in quanto caratterizzato da una morfologia sub-pianeggiante e dall'assenza di fenomeni di dissesto sia in atto che quiescenti, che agiscono in aree sufficientemente lontane dal sito di cui in oggetto, e ricadono al di fuori da aree a rischio presenti nel relativo stralcio del P.A I.;
- i terreni che interessano il sito sono costituiti da una formazione calcarea, dalle buone qualità meccaniche;
- è da escludersi l'interazione tra un eventuale piano di fondazione e la falda freatica poiché, dai dati acquisiti, la profondità della superficie piezometrica è superiore alla massima profondità ipotizzabile per un piano di posa fondale;
- non sono stati rinvenuti pozzi o sorgenti;
- la profondità della falda si attesta oltre i -15 m;
- il sito in esame ricade in zona sismica di 2° categoria con grado di sismicità $S = 9$
- nell'area interessata non sono state rilevate pericolosità geologiche e/o sismiche di alcun tipo;
- non si intravedono alla luce del presente studio, ulteriori problematiche di ordine geomorfologico o geologico tali da compromettere la stabilità di eventuali opere;

CONSIDERATO per quanto concerne la componente biodiversità che secondo la Carta "CORINE Biotopes" l'area di progetto è caratterizzata dall'habitat 83.111 "Oliveti tradizionali (talora consociati con seminativi, vigneti, ecc.)";

CONSIDERATO che il Formulario Natura 2000 della Z ZSC ITA020021, "Montagna Longa, Pizzo Montanello" riporta la presenza dei seguenti habitat:

Habitat	Copertura (ha)	Rappresentatività	Superficie Relativa	Conservazione	Globale
3170 * <i>Stagni temporanei mediterranei</i>	0,1	presenza non significativa			
5330 <i>Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici</i>	1412	A - rappresentatività eccellente	$0\% < p \leq 2\%$	B - buona conservazione	B - valore buono
6220 * <i>Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea</i>	481.51	B - buona rappresentatività	$0\% < p \leq 2\%$	B - buona conservazione	B -valore buono



Habitat	Copertura (ha)	Rappresentatività	Superficie Relativa	Conservazione	Globale
8130 <i>Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili</i>	72.65	B - buona rappresentatività	$0% < p \leq 2%$	B - buona conservazione	B -valore buono
8210 <i>Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica</i>	103.91	buona rappresentatività	$0% < p \leq 2%$	A - conservazione eccellente	B -valore buonvalore buono
8310 <i>Grotte non ancora sfruttate a livello turistico</i>		presenza non significativa			
92A0 <i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	1	presenza non significativa			
9330 <i>Foreste di Quercus suber</i>	0.1	presenza non significativa			
9340 <i>Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia</i>	229.81	rappresentatività significativa	$0% < p \leq 2%$	B - buona conservazione	B -valore buono

CONSIDERATO che il Formulario Natura 2000 della Z.P.S. ITA 020049 “*Monte Pecoraro e Pizzo Cirina*” riporta la presenza dei seguenti habitat:

Habitat	Copertura (ha)	Rappresentatività	Superficie Relativa	Conservazione	Globale
1170 <i>Scogliere</i>	0,1	presenza non significativa			
1240 <i>Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici</i>	5.19	presenza non significativa			
3170 * <i>Stagni temporanei mediterranei</i>	0,1	presenza non significativa			
5330 <i>Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici</i>	2520.66	rappresentatività significativa	$0% < p \leq 2%$	conservazione media o ridotta	valore significativo
6220 * <i>Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea</i>	1307.33	buona rappresentatività	$0% < p \leq 2%$	buona conservazione	valore buono
8130 <i>Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili</i>	72.71	buona rappresentatività	$0% < p \leq 2%$	buona conservazione	valore buono



Habitat	Copertura (ha)	Rappresentatività	Superficie Relativa	Conservazione	Globale
8210 <i>Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica</i>	179.4	buona rappresentatività	$0% < p \leq 2%$	conservazione eccellente	valore buono
8310 <i>Grotte non ancora sfruttate a livello turistico</i>		presenza non significativa			
92A0 <i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	0.1	presenza non significativa			
9330 <i>Foreste di Quercus suber</i>	0.1	presenza non significativa			
9340 <i>Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia</i>	4263.17	rappresentatività significativa	$0% < p \leq 2%$	buona conservazione	valore buono

CONSIDERATO che il Piano di Gestione (PdG) “*Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto*”:

- rileva che le opere di ammodernamento/ampliamento degli impianti della cementeria di Isola delle Femmine, di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Bellolampo e talvolta gli scenari previsti dal piano cave risultano in contrasto rispetto agli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie di interesse, richiamando la necessità di individuare nell’ambito della attuazione dei suddetti interventi eventuali azioni di mitigazione per la conservazione degli habitat e delle specie;
- alla tabella 4 “*Quadro di sintesi relativo all’individuazione delle azioni di gestione in relazione agli obiettivi specifici ed alle criticità/minacce*” del capitolo 4 “*Strategia gestionale con individuazione delle azioni previste*” individua anche i disturbi sonori tra le minacce allo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui alla ZSC ITA020021, “*Montagna Longa, Pizzo Montanello*” ed alla ZPS ITA 020049, “*Monte Pecoraro e Pizzo Cirina*”;

VALUTATO che data la distanza di 800 metri circa del lotto di progetto dai siti Natura 2000 in parola nonché nella considerazione della diversa altitudine e della presenza di una barriera fisica costituita dall’autostrada A29 i disturbi sonori saranno mitigati non producendo pertanto effetti significativi sulla fauna presente nei siti sopracitati;

VALUTATO per quanto attiene all’endoprocedimento di **V.INC.A. (Livello II - Valutazione appropriata)** ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. che la realizzazione delle opere in progetto non comporterà incidenza significativa sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui alla ZSC ITA020021, “*Montagna Longa, Pizzo Montanello*” ed alla ZPS ITA 020049, “*Monte Pecoraro*”

e Pizzo Cirina”, in quanto secondo quanto affermato dal proponente nello Studio di Incidenza Ambientale depositato:

- l’area su cui insiste il progetto non è interessata dagli elementi costituenti la Rete ecologica, tuttavia, dista circa 700 metri da un’area individuata come “nodo” della Rete;
- nell’area interessata, non sono presenti habitat di importanza comunitaria, né flora di importanza prioritaria;
- l’area interessata dal progetto dista 800 metri circa dall’habitat più vicino (9340 - *Foreste di Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*) cartografato dal Piano di Gestione (PdG) “*Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto*”;
- il paesaggio vegetale prossimo all’area oggetto di intervento dal lato ovest è caratterizzato dalla presenza dell’habitat 3211 “*praterie aride calcaree*” così come riportato dalla *Carta uso del suolo 1:10.000 Corine Land Cover*;
- si rileva un interessamento dominante di aree antropizzate riferibili soprattutto al tessuto agricolo, con un coinvolgimento del tutto trascurabile di elementi naturali di estensione significativa. All’interno delle aree seminaturali ed agricole, la componente vegetazionale appare oggi banalizzata e costituita da strutture erbacee tipiche di ambienti sinantropici;

CONSIDERATO che con nota prot. D.R.A. n. 28533 del 23/04/2026, il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso al Servizio 3 “Aree Naturali Protette” del Dipartimento Regionale dell’Ambiente la nota recante la procedibilità per il progetto in oggetto, e che alla data odierna il suddetto Servizio 3 non ha reso il parere non vincolante sul progetto in oggetto, di cui al punto 6 “Parere preliminare” dell’Allegato 1 al Decreto A.R.T.A. n. 36/Gab del 14/02/2022 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, qualora il predetto Servizio 3 “Aree Naturali Protette” dovesse esprimere, nel termine di trenta giorni dalla suddetta nota prot. D.R.A. n. 28533 del 23/04/2026, parere non vincolante negativo sul progetto in oggetto di cui all’Allegato 1 al Decreto A.R.T.A. n. 36/Gab del 14/02/2022 e ss.mm.ii., questa CTS potrà riesaminare le proprie valutazioni rese nel presente parere;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni sul progetto ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO in conclusione che il “*Progetto di un impianto di recupero inerti sito in Zona Industriale nel comune di Cinisi (PA)*”, proponente ditta F.Ili Calandra S.r.l., sulla base della documentazione depositata, non comporta impatti ambientali significativi, tenuto conto delle misure previste nello Studio Ambientale Preliminare e nelle Condizioni Ambientali riportate nella parte dispositiva del presente Parere;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
parere motivato favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) Livello II-Valutazione Appropriata ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dal Decreto n. 34/Gab del 10/02/2022 e ss.mm.ii.,
 per il “*Progetto di un impianto di recupero inerti sito in Zona Industriale nel comune di Cinisi (PA)*”,
 proponente ditta F.Ili Calandra S.r.l., a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Emissioni acustiche - Misure di mitigazione
Oggetto della prescrizione	Al fine di ridurre gli impatti attesi sulle civili abitazioni presenti a circa 100 m dal limite settentrionale del lotto di progetto il proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà prevedere il posizionamento delle maggiori sorgenti di emissioni acustiche nella parte meridionale ed installare pannelli fonoassorbenti nonché irrobustire la prevista barriera arborea portando detta fascia ad un'ampiezza minima di 10 metri sia lungo il confine meridionale sia lungo quello settentrionale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dell'attività



Condizione Ambientale	n. 2
Ambito di applicazione	Paesaggio – Rumore – Polveri - Fascia arborea di mitigazione
Oggetto della prescrizione	a) La fascia arborea prevista in progetto dovrà essere totalmente schermante lungo tutto il perimetro dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale; b) Prima della messa in esercizio, il Proponente dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l’avvenuta messa a dimora delle specie <u>lungo tutto il perimetro dell’impianto.</u>
Termine avvio Verifica Ottimizzazione	Progettazione esecutiva - Prima dell’avvio dell’attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva – Prima dell’avvio dei lavori
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	Il proponente in fase di progettazione esecutiva, e comunque prima dell’avvio dei lavori, dovrà redigere il “ <i>Piano di utilizzo</i> ”, secondo quanto disposto all’art. 9 del D.P.R. 120/2017, con trasmissione dello stesso ad ARPA Sicilia per l’emissione del parere di competenza.
Termine avvio Verifica Ottimizzazione	Progettazione esecutiva – Prima dell’avvio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Produzione di aggregato da recupero di rifiuti
Oggetto della prescrizione	L'aggregato recuperato dovrà rispettare i requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 punto d) al Decreto M.I.T.E. (oggi M.A.S.E.) n. 152/2022 e che lo stesso dovrà essere utilizzato per le finalità e nel rispetto delle norme tecniche indicate all'Allegato 2 al predetto D.M. 152/2022.
Termine avvio Verifica Ottimizzazione	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia - Città Metropolitana di Palermo
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	Ante Operam – Corso d'Opera – Post Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva – Fase di Cantiere – Fase di Esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, considerate le valutazioni e condizioni del presente parere, un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per le fasi Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam, per le seguenti componenti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Suolo e sottosuolo (Acque sotterranee);- ambiente idrico;- rumore;- atmosfera (polveri). <p>Il monitoraggio del rumore e delle polveri dovrà essere effettuato sia lungo il perimetro del lotto di progetto sia presso i ricettori (immobili di civile abitazione) presenti a circa 100 metri dal confine</p>



Condizione Ambientale	n. 5
	<p>settentrionale del sito di progetto, mentre il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere condotto su due piezometri, uno di monte e l'altro di valle.</p> <p>Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA Sicilia, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA Sicilia.</p>
Termine avvio Verifica Ottimizzazione	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	Ante Operam – Corso d'Opera – Post Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva – Fase di Cantiere – Fase di Esercizio
Ambito di applicazione	Parere Enac/Enav
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere richiesto il parere Enac/Enav stante la vicinanza dall'aeroporto di Punta Raisi al fine di valutare <i>gli ostacoli alla navigazione aerea e soprattutto il rischio wildlife strike</i> e integrare le procedure quali il PMA con le eventuali prescrizioni del parere Enac/Enav in tutte le fasi Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam.
Termine avvio Verifica Ottimizzazione	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Enac/Enav
Enti coinvolti	